Provincia di Alessandria

Estratto esito di gara lavori di adeguamento dell'incrocio con rotatoria in corrispondenza di Borgo San Martino lungo la S.P. n. 55 "Casale-Valenza".(Appalto lavori n. 13/2005). (Art. 20, L. 19/03/1990, n. 55 - Art. 29 L. 11/02/1994, n. 109)

Stazione appaltante: Provincia di Alessandria - piazza Della Liberta' n. 17 - 15100 Alessandria

Asta pubblica del giorno 14/07/2005 per l'appalto dei lavori di adeguamento dell'incrocio con rotatoria in corrispondenza di Borgo San Martino lungo la S.P. n. 55 "Casale-Valenza".(Appalto lavori n. 13/2005).

Importo dei lavori: euro 196.575,49=, di cui euro 6.585,06= costituenti oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta.

Imprese partecipanti: n. 52. Imprese escluse: n. 2.

Aggiudicatario: Impresa Portalupi Carlo S.p.A con sede in Ticineto, che ha offerto un ribasso del 17,62%.

Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta: euro 163.099,18=.

L'avviso integrale contenente l'elenco delle Imprese partecipanti è affisso agli Albi Pretori della Provincia di Alessandria e del Comune di Borgo San Martino (AL), nonché pubblicato sul sito Internet http://www.provincia.alessandria.it.

Alessandria, 9 Agosto 2005.

Il Dirigente Direzione Appalti e contratti
Andrea Cavallero

21

Provincia di Cuneo

Avviso di gara esperita per Fornitura di cloruro di calcio, per trattamenti invernali lungo la rete stradale provinciale - Stagioni invernali 2005/06-2006/07

Si comunica che l'appalto per la "Fornitura di cloruro di calcio, per trattamenti invernali lungo la rete stradale provinciale - Stagioni invernali 2005/06-2006/07", esperito il 20/07/05, non è stato aggiudicato per assenza di offerte valide come risulta da determinazione del Responsabile Servizio Supporto - Area Servizi Interni-Settore Contratti n. 73 del 29/07/05.

Cuneo, 17 agosto 2005

Il Dirigente del Settore Contratti
Raffaella Musso

22

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Calosso (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2005 "Approvazione Statuto del Comune di Calosso(ai sensi D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)"

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Calosso e' Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità' si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalità'

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Leggi Regionali;

c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con Legge Regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

1 Oltre alle funzioni la cui titolarità e' attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2 Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni dele-

gate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1 Il territorio del comune si estende per kmq. 15,73 confinante con i Comuni di Santo Stefano Belbo, Canelli, Mosca, Agliano Terme, Costigliole d'Asti e Castiglione Tinella.

2 Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

3 Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6
Albo pretorio

1 La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2 La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3 L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di quest'ultimo se ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Calosso e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica.

2 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R.

3 L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8
Organi

1 Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 9
Il Consiglio comunale

1 Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed e' organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2 Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3 La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4 Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Competenze ed attribuzioni

1 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2 Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5 Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 11
Attività del Consiglio Comunale

1 L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2 Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3 La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4 Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5 Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

6 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 12
Consiglieri

1 I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3 Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati nei casi stabiliti dalla legge.

4 I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative dell'assenza di un consigliere comunale ad una seduta consiliare sono: problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza del consigliere.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

1 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2 Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3 I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4 I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 14
Gruppi Consiliari

1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Art. 15
La Giunta Comunale

1 La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2 La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.

3 Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati, entro il numero complessivo stabilito dal comma precedente, fino a numero due assessori esterni al Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 16
Nomina

1 Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3 Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

4 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado, di affiliazione nonchè i coniugi.

5 Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 17
Funzionamento della Giunta Comunale

1 La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2 Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta medesima.

3 L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 18
Competenze

1 La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, in capo al Sindaco, al segretario o ai funzionari; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19
Deliberazioni organi collegiali

1 Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della meta' dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno 4 membri.

2 Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza (ma non nel numero dei votanti), mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3 Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto

le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4 Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5 Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

6 L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso e' sostituito in via temporanea da un componente dell'organo nominato dal Presidente.

7 I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

8 I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

9 Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. In caso di parità di voti la proposta di delibera non viene approvata.

Art. 20
Il Sindaco

1 Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2 Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3 Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4 Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5 Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6 Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7 Il sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8 Il sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

1 Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

2 alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

3 all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

4 allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

5 alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

6 Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

7 Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art.54 del D.Lgs. 267/2000 L'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 22
Il Vicesindaco

1 Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2 Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta;

3 Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo.

Art. 23
Mozione di sfiducia

1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3 Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4 La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 24
Struttura

1 Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2 Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3 La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1 Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2 L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

3 Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 26
Il Segretario Comunale

1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2 Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3 Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazioni di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 27
Attribuzioni

1 Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2 Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3 Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4 Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5 Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 28
Il Vicesegretario

1 Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

2 Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 29
Il Direttore generale

1 Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindici mila abitanti.

2 In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3 Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, previa delibera della giunta comunale.

Art. 30
Funzioni del direttore generale

1 Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2 Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3 La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4 Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

5 predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

6 organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

7 verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

8 promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in

armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

9 autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

10 emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

11 gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

12 riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

13 promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 31
I Responsabili degli uffici e dei servizi

1 Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2 Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

3 Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4 La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 32
Forme di gestione

1 L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2 La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3 Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Societa' per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4 Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

5 Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

6 Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33
Gestione in economia

1 L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

2 modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;

3 inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 34
Azienda speciale

1 Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2 L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3 Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 35
Istituzione

1 Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2 Il regolamento di cui al 1° comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3 Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4 Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5 Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6 Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 36
Il Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2 Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei com-

ponenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3 Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 37
Il Presidente

1 Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessita' ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38
Il Direttore

1 Il Direttore dell'istituzione e' nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, e' il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 39
Nomina e revoca

1 Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 40
Società

1 Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2 Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.

3 Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

4 Il comune, per l'erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 41
Controllo e vigilanza degli enti

1 Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2 La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3 Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 42
Principi e criteri

1 Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2 L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3 Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

4 Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 43
Revisore del Conto

1 Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2 Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3 Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 44
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

3. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

4. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

5. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

6. l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 45
Principi generali

1 Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2 Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.

Art. 46
Convenzioni

1 Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2 Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3 Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 47
Consorzi

1 Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali.

2 Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3 La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;

5 Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6 Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 48
Unione di Comuni

1 In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2 Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3 L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 49
Accordi di programma

1 Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2 Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50
Partecipazione

1 Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3 Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 51
Istanze

1 Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2 La risposta all'istanza viene fornita entro il temine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 52
Petizioni

1 Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede nell'esame, e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione solle-

vata o propone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

Art. 53
Proposte

1 L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2 La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3 Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità ;

f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

g) La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

h) Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 54
Referendum

1 Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè, gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2 I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3 I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4 Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;

e) bilancio comunale;

f) espropriazione per pubblica utilità.

5 I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

6 L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7 Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8 Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 55
Interventi nel procedimento amministrativo

1 Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i. e di quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 56
Diritto d'accesso

1 Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 57
Diritto d'informazione

1 Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58
Statuto

1 Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2 E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quaranta per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3 Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 59
Regolamenti

1 Il Comune emana regolamenti:

2 nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

3 in tutte le altre materie di competenza comunale.

4 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

5 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

6 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

7 Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 60
Norme transitorie e finali

1 Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3 Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4 Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Comunità montana dei Due Laghi - Armeno (Novara)

Statuto della Comunità montana dei Due Laghi

TITOLO I
PRINCIPI

CAPO I
COMUNITÀ MONTANA
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto con il termine:

a) Comunità Montana si intende la "Comunità Montana dei Due Laghi";

b) Legge sulla montagna si intende la legge nazionale 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche;

c) Con ordinamento degli enti locali si intende il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) Con testo unico delle leggi regionali sulla montagna si intende il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successiva modificazione.

Art. 1
Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. La Comunità Montana costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, quale unione dei Comuni Montani di Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Nebbiuno e Pisano è ente locale sovracomunale.

2. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

Art. 2
Territorio e sede

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dai Comuni di Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Nebbiuno e Pisano.

2. La Comunità Montana ha sede presso il Comune di Armeno.

Art. 3
Finalità e obiettivi

1. La Comunità Montana, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura, di considerazione delle realtà locali.

3. Nell'ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenuto però conto delle compatibilità ambientali;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno (in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di disgregazioni sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti

nel settore, anche di province diverse, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale,

g) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione repubblicana e degli artt. 4, 5 e 7 dello statuto Regionale;

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

j) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell'ambiente montano, favorire ogni utile forma d'intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati elvetici, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione della Comunità Europea per tali fini.

Art. 4
Assetto funzionale

1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.

3. E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essa delegate.

4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

5. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

6. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

CAPO II
SEGNI DISTINTIVI

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Dei Due Laghi".

2. La Comunità Montana adotta, con deliberazione dell'organo rappresentativo ed a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo rappresentativo, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono demandati al Regolamento.

Art. 6
Albo Pretorio e Bollettino

1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana, l'organo esecutivo destina un apposito spazio facilmente accessibile ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura e secondo quanto previsto da Regolamento specifico.

3. La Comunità Montana può pubblicare e diffondere con cadenza trimestrale, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture. Le modalità di diffusione di tali notizie saranno demandate a specifico Regolamento.

TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I
STATUTO

Art. 7
Carattere e contenuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana.

2. In particolare, lo statuto disciplina:

a) Il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;

b) le modalità di elezione dell'organo esecutivo;

c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) l'attività di programmazione;

e) le forme di collaborazione con i Comuni associati e gli altri enti operanti nel territorio;

f) le modalità di gestione dei servizi;

g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

Art. 8
Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati dalle disposizioni di legge e devono contenere i requisiti di chiarezza richiesta per legge.

2. E' escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre Comunità Montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.

Art. 9
Approvazioni, modifiche e abrogazioni

1. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'o.d.g. , la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo.

2. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dall'organo esecutivo o da un quinto dei componenti l'organo rappresentativo assegnati o da n. 3 comuni membri con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame dell'organo rappresentativo entro 40 giorni dalla presentazione.

4. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

5. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

Art. 10
Pubblicazione

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicati, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche all'Albo Pretorio della Comunità Montana e all'Albo Pretorio dei Comuni membri.

CAPO II
REGOLAMENTI

Art. 11
Caratteri e materie

1. La Comunità Montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Art. 12
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'organo rappresentativo, che la esercita su iniziativa dell'organo esecutivo o di un quinto dei componenti l'organo rappresentativo in carica.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 13
Interpretazione

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'art. 8 per l'interpretazione dello statuto.

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI POLITICI

Art. 14
Organi

1. Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;

b) la Giunta o Organo Esecutivo;

c) il Presidente della Giunta;

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto e dei Regolamenti comunitari.

CAPO II
IL CONSIGLIO, ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 15
Composizione

1. L'organo rappresentativo è composto da: n. 21 consiglieri in rappresentanza dei sette Comuni facenti parte (n. 3 per ciascun Comune) eletti in base alle norme di legge.

2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale (che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana) decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.

4. L'organo rappresentativo si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino la maggioranza dei Comuni associati (L.R. 16/99, art. 17). I componenti dell'organo rappresentativo della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.

5. L'organo rappresentativo della Comunità Montana si intende costituito e pertanto nella pienezza dei suoi poteri non appena siano pervenute le nomine di almeno i 4/5 dei suoi componenti da parte dei Comuni.

6. I componenti l'organo rappresentativo durano in carica quanto le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 16
Competenze

1. L'organo rappresentativo definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall'apposito Regolamento.

2. In particolare, ai sensi delle leggi vigenti, l'organo rappresentattivo ha competenza nei seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti consiliari con esclusione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;

d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;

e) le relazioni previsionali e programmatiche;

f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l'approvazione di progetti preliminari che non siano già previsti in altri atti dell'organo rappresentativo;

i) i pareri da rendere in relazione agli atti di cui ai punti e), f), g), h);

j) l'elezione del revisore dei Conti;

k) le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma;

l) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;

m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;

o) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'organo rappresentativo o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'organo esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;

p) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende e istituzioni solo nel caso si tratti di funzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

q) definisce gli indirizzi per le nomine negli altri casi;

r) l'elezione del presidente, del vice presidente e dell'organo esecutivo;

s) la presa d'atto della revoca e della surroga dei componenti l'organo esecutivo disposta dal presidente;

t) l'accensione di mutui per la realizzazione di opere non previste nella relazione previsionale e Programmatica;

u) la Convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria;

v) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province o dalla regione;

w) le Convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;

z) l'approvazione di progetti di massima di interventi sovracomunali.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'organo rappresentativo nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4. L'organo rappresentativo adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento dell'organo rappresentativo stesso, dell'organo esecutivo e delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei componenti dell'organo rappresentativo necessario per la validità della seduta.

Art. 17
Diritti e doveri dei componenti dell'organo rappresentativo

1. Ciascun componente dell'organo rappresentativo rappresenta l'intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2. La posizione giuridica dei componenti dell'organo rappresentativo è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) I componenti dell'organo rappresentativo curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità montana;

b) le dimissioni dei componenti dell'organo rappresentativo devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente. Hanno effetto immediato. L'organo rappresentativo della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surroga entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni, come disposto dal T.U.E.L. n. 267/2000, art. 38, comma 8.

3. I componenti dell'organo rappresentativo hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme della privacy;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza dell'organo rappresentativo, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dall'organo rappresentativo in conformità alle leggi vigenti.

4. I componenti dell'organo rappresentativo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo rappresentativo e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 18
Incompatibilità a svolgere la funzione di componente dell'organo rappresentativo della Comunità Montana - Causa di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento l'organo rappresentativo convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1) del presente articolo, si provvede nei confronti del componente dell'organo rappresentativo eletto in un momento successivo.

3. Si applicano ai componenti dell'organo rappresentativo della Comunità Montana le norme del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

4. Il componente dell'organo rappresentativo che non intervenga a tre sedute consecutive dell'organo rappresentativo senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal regolamento di funzionamento dell'organo rappresentativo.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. In seno all'organo rappresentativo sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nessun gruppo può avere meno di 3 consiglieri.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. L'organo rappresentativo costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Il regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza dell'organo rappresentativo comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'organo rappresentativo.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il presidente, i componenti dell'organo esecutivo, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Il presidente ed i componenti dell'organo esecutivo hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esa-

me delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6. L'organo rappresentativo può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dall'organo rappresentativo. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni all'organo rappresentativo, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 21
Convocazione, sedute e presenze dell'organo rappresentativo

1. Le modalità di convocazione dell'organo rappresentativo sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2. Il Presidente della Comunità Montana è altresì tenuto a convocare entro venti giorni l'organo rappresentativo, inserendo in coda all'ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di componenti dell'organo rappresentativo non inferiore ad un quinto dei componenti dell'organo rappresentativo assegnati.

3. Il numero legale per la validità delle sedute è disciplinato dalla legge e/o dal regolamento.

4. Le sedute dell'organo rappresentativo sono pubbliche, salvo i casi in cui l'organo rappresentativo debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5. Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Art. 22
Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei componenti dell'organo rappresentativo necessario a rendere valida la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6. Qualora nelle nomine di competenza dell'organo rappresentativo comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

9. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo assegnati.

Art. 23
Deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione è oggetto di apposito, specifico Regolamento, da adottarsi ad esecutività del presente Statuto.

Art. 24
Designazione di rappresentanti

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società di cui al precedente art. 16) comma 2), lettera p), l'organo rappresentativo, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da componenti dell'organo rappresentativo della Comunità medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 25
Strumenti di indirizzo e controllo

1. L'organo rappresentativo può rivolgersi all'organo esecutivo con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando l'organo esecutivo a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei componenti l'organo rappresentativo, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA, ORGANO ESECUTIVO

Art. 26
Composizione, elezione e cessazione

1. L'organo esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede e da n. 6 Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Il Presidente, il Vice Presidente e l'Assessore all'Agricoltura e Foreste dovranno essere individuati tra i rappresentanti dei tre Comuni montani (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

2. L'organo rappresentativo della Comunità Montana elegge, con unica votazione, l'organo esecutivo composto da presidente, vice presidente e n. 5 assessori nella pri-

ma adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e dei componenti dell'organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta di consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri.

3. Qualora entro il termine massimo di cui al precedente comma 2 non sia eletto l'organo esecutivo della Comunità Montana, il Direttore Segretario Generale provvede, nei successivi sette giorni dalla scadenza del predetto termine, a darne informazione all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura - per i conseguenti provvedimenti in materia di controllo sugli Organi.

4. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti dell'organo esecutivo debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

5. Il presidente è tenuto a comunicare all'organo rappresentativo le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.

6. Il presidente, il vice presidente e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

7. In caso di morte, di decadenza, di cessazione o di rimozione, per qualunque causa, del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Presidente e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, con le modalità di cui all'art. 26 del presente Statuto, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data dell'evento o del provvedimento dichiarativo della decadenza o dalla data della cessazione o dalla data della comunicazione dell'atto di rimozione.

8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

9. In caso di impedimento temporaneo di uno o più Assessori, il Presidente incarica gli altri Assessori dello svolgimento delle relative funzioni.

10. Qualora dell'organo esecutivo facciano parte componenti la cui elezione a consigliere di Comunità Montana sia avvenuta non contestualmente al rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali, gli stessi decadono dalla carica nel momento in cui l'organo rappresentativo della Comunità Montana prende atto e convalida le deliberazioni comunali di nuova nomina.

11. La surroga di uno o più componenti dell'organo esecutivo avviene nella seduta dell' organo rappresentativo immediatamente successiva al verificarsi della vacanza o della presentazione delle dimissioni e, comunque, entro sessanta giorni dalla data dell'evento.

12. Il presidente può disporre la revoca e la surroga di uno o più componenti l'organo esecutivo dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo, nella seduta immediatamente successiva e, comunque, entro sessanta giorni dalla date dell'evento, per la presa d'atto.

13. La presa d'atto di cui al suddetto comma 12 del presente articolo avviene, da parte dell'organo rappresentativo, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

14. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 13 del presente articolo, si tengono ulteriori due sedute, a distanza di cinque giorni l'una dall'altra, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

15. In caso non si ottenga la surroga dopo l'espletamento delle ulteriori votazioni di cui al precedente comma 14, si svolgeranno nuove sedute, entro il termine di cui al precedente comma 11, a maggioranza semplice dei consiglieri presenti e votanti.

Art. 27
Mozione di sfiducia costruttiva

1. L'organo esecutivo risponde del proprio operato dinanzi all'organo rappresentativo.

2. Il voto contrario dell'organo rappresentativo ad una proposta dell'organo esecutivo non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Presidente, il Vice-Presidente e l'organo esecutivo cessano, contemporaneamente, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati; deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Presidente, di un nuovo Vice-Presidente e di un nuovo organo esecutivo.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione al registro di protocollo; essa è notificata agli interessati a mezzo del servizio postale di stato.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed è presieduta dal Presidente dell' organo rappresentativo in carica.

7. Il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri dell'organo esecutivo partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 28
Competenza

1. L'organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, all'organo rappresentativo e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Direttore;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'organo rappresentativo entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'organo rappresentativo, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi dell'organo rappresentativo;

e) a riferire all'organo rappresentativo o, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dall'organo rappresentativo, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza dei funzionari;

g) ad assumere mutui;

h) ad adottare il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri dati dall'organo rappresentativo;

i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti. Il suo potere è residuale.

Art. 29
Funzionamento

1. L'organo esecutivo provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.

2. L'organo esecutivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Su invito dell'organo esecutivo possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, componenti dell'organo rappresentativo della Comunità Montana, esperti.

5. Assiste e partecipa il Segretario Direttore Generale al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

CAPO IV
IL PRESIDENTE

Art. 30
Competenza

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti dell'organo esecutivo, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti. Rappresenta la Comunità Montana in giudizio;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Direttore o ai Dirigenti;

c) può disporre la revoca e la surroga, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo del vice presidente nonché dei componenti dell'organo esecutivo

d) convoca e presiede l'organo esecutivo, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

e) convoca e presiede l'organo rappresentativo con le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento.

f) impartisce ai componenti dell'organo esecutivo le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni dell'organo rappresentativo e dell'organo esecutivo, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti dell'organo esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti dell'organo esecutivo da lui delegati per sottoporli all'esame dell'organo esecutivo;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni dell'organo esecutivo;

i) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

j) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

k) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre all'organo rappresentativo;

l) indice i referendum;

m) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

n) propone all'organo esecutivo l'affidamento di funzioni di responsabilità di singole unità organizzative ed individua, sentita la Giunta, il personale a cui affidare l'incarico, in conformità alla pianta organica ed alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 31
Vice Presidente ed Assessore anziano

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall'Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 32
Deleghe del presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti dell'organo esecutivo e dell'organo rappresentativo a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 33
Status degli Amministratori

1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.

CAPO V
TECNOSTRUTTURE

Art. 34
Principi organizzativi

1. La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) creazione in collaborazione con i Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi e dell'approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico - funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;

b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;

c) il segretario generale - direttore;

d) la dirigenza;

e) i responsabili dei servizi;

f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;

g) i casi di incompatibilità;

h) gli organi collegiali.

Art. 35
Rapporto tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della Comunità Montana ed ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 36
Ufficio di promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni.

1. Al fine di promuovere ed organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio con il compito di elaborare i piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Art. 37
Segretario generale - Direttore

1. Il Segretario generale - Direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private e dati unilaterali nell'interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario generale - Direttore, il Vice Segretario quando esiste o, il Segretario di altra Comunità Montana possono essere incaricati di specifiche funzioni vicarie.

7. Il Segretario generale - Direttore può esercitare le sue funzioni in regime di convenzione con altre Comunità Montane.

Art. 38
Responsabili dei Servizi

1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario generale - Direttore, a un Responsabile di Servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario generale - Direttore.

CAPO VI
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 39
Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi dell'organo rappresentativo e dell'organo esecutivo sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del Presidente e dei Dirigenti sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

CAPO VII
ORGANO DI REVISIONE

Art. 40
Revisore

1. La revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore.

2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la Segreteria generale almeno 5 giorni prima della data della seduta consigliare relativa alla sua elezione.

TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 41
Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'art. 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai Comuni membri, specialmente a quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e

degli organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;

f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire a innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

CAPO II
DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Art. 42
Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio - economico

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. L'organo esecutivo della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. L'organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Presidenza della Giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 43
Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneità, dalla Giunta regionale.

2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1.

3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità montana nell'ambito della sua validità temporale:

4. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

6. La carta di cui al comma 5, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agrosilvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

7. La carta di cui al comma 5 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 44
Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 45
Progetti integrati

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle Comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:

a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;

b) dei benefici ambientali che ne derivano;

c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all'articolo 4.

4-bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.

5. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle Comunità montane proponenti.

Art. 46
Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata.

1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana.

2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

4. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della L. n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

6. La Comunità montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.

7. Ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 267/2000, le Comunità montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, possono esercitare in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;

b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;

g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

h) realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico-manutentive del territorio.

8. I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

9. La Regione riconosce priorità nell'assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle Comunità montane.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 47
Forme di gestione

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Art. 48
Collaborazione con alti enti e organismi pubblici

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, per l'esercizio coordinato di funzioni o di ser-

vizi, ovvero per gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti di legge.

Art. 49
Adesione all'UNCEM

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità Montane ed Enti montani.

2. La Comunità Montana può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO IV
NORME FINANZIARIE

Art. 50
Entrate

1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.

Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile

1. La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 52
Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore ad anni 5.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Art. 53
Diritti

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

CAPO II
GARANZIE E STRUMENTI

Art. 54
Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell'art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Art. 55
Diritto di uguaglianza e imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 56
Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. E' altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 57
Diritto di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

TITOLO VI
PARI OPPORTUNITA'

Per quanto riguarda lo specifico argomento si richiama in ogni sua parte il dettato della Legge 125 del 10/04/1991.

Il Presidente
Angelo Gemelli

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva. Comune di Prunetto

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Prunetto e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 20/1/2005 dal Comune di Prunetto.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 10 agosto 2005

Il Presidente
Ugo Reppuci

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo - Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Borgomale

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Borgomale e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pub-

blica Sovvenzionata, emesso in data 9/3/2005 dal Comune di Borgomale.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 10 agosto 2005

Il Presidente
Ugo Reppucci

2

Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo - Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Bagnasco

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Bagnasco e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 7/4/2005 dal Comune di Bagnasco.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 10 agosto 2005

Il Presidente
Ugo Reppucci

3

ASL n. 19 - Asti

Avviso relativo alle attività di formazione, di ricerca e progettuali

L'A.S.L. 19 di Asti intende individuare soggetti interessati a partecipare alle seguenti attività: attività di formazione (docenti e fornitori) - attività di ricerca (già definite o da definire) - attività progettuali (già definite o da definire). Per tutte le informazioni in merito, gli interessati potranno consultare e visionare il sito internet: www.as119.asti it alla voce Progettazione e Sviluppo a partire dal 01.09.05 oppure telefonare al seguente numero telefonico 0141.394000 Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Asti, 8 agosto 2005

Il Direttore dip. Tecnico/Logistico
Agostino Marocco

4

Comune di Boccioleto (Vercelli)

D.C.C. n. 3 del 27 aprile 2005 "Approvazione Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della legge regionale 19/1999"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il regolamento edilizio comunale, nel testo allegato (Allegato 1), che unito alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco
Pierangelo Carrara

5

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 7/07/2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare ed adottare l'allegato Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/07/1999 n. 19 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si compone di 72 articoli nonché di allegati n. 13 modelli, appendice dell'art. 31 ed estremi di approvazione del regolamento.
2. Di dare atto che il Regolamento qui approvato è conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.
3. Di dare atto che con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio è da ritenersi a tutti gli effetti abrogato e privo di efficacia il Regolamento Edilizio Comunale - Programma di fabbricazione approvato con Decreto del Provveditorato alle OO.PP il 26/06/1971 n. 14895 Urb.

6

Comune di Bossolasco (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 19/07/2005. Modificazione dell'art. 2 del Regolamento edilizio. Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 10 l.r. 19/99 le modifiche all'art. 2 del R.E. comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

L'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

(omissis)

di dichiarare che il testo approvato è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con d.c.r. 29.07.1999 n. 548-9691

(omissis)

7

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

Avviso di gara esperita - Affidamento in gestione della palestra comunale di Via dei Comuni

Si rende noto che il giorno 19.7.2005 e' stato espletato il pubblico incanto per l'affidamento in gestione della palestra comunale di Via dei Comuni sita in Ferriera, con il criterio di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. 23.5.1924 n. 827 e con le modalità di cui all'art.23 lett.b) del D.Lgs. 157/95.

Partecipanti: n. 2.

Aggiudicatario è risultato: G.S. Rosta -Importo di aggiudicazione annuo euro 9.950,00 con un ribasso dello 0,50% sull'importo a base d'asta.

Buttigliera Alta, 11 agosto 2005

Il Responsabile dell'area finanziaria suppl.
Romeo Trapanese

8

Comune di Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola)

Adozione del progetto definitivo di Variante in itinere alla Variante strutturale puntuale del Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

avvisa

che con deliberazione n. 32 del 28.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha adottato il progetto definitivo della Variante in itinere alla Variante Strutturale Puntuale del Piano Regolatore Comunale vigente.

La sopraindicata deliberazione ed i relativi elaborati tecnici adottati sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, dal 25.08.2005 al 23.09.2005. Durante tale periodo i predetti atti sono depositati presso la Segreteria Comunale e chiunque può prenderne visione durante il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Detti deposito e pubblicità avvengono per notizia e non comportano la possibilità di presentare osservazioni.

Casale Corte Cerro, 25 agosto 2005

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Valentino Valentini

9

Comune di Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28.07.2005: " Modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare per i motivi espressi in premessa l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.02.2003, come segue:

al comma 2.1:

viene eliminata la dicitura "1 - Il Sindaco o suo delegato - Presidente"

alla dicitura "2 - Il Responsabile dei Servizi Tecnici" viene aggiunto "con funzioni di Presidente"

al comma 2.2:

La dicitura: "n. 4 tecnici nominati dal Consiglio Comunale di cui uno proposto dalla minoranza"

Viene sostituita da "n. 5 tecnici nominati dal Consiglio Comunale di cui uno proposto dalla minoranza;

Di dare atto che tale modifica rientra tra quelle conformi al modello-tipo approvato dalla Regione Piemonte e che pertanto entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R.

10

Comune di Castellamonte (Torino)

Piano di recupero di iniziativa privata - art. 41 comma 6° - l.r. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Il Sindaco

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 - 34 del 20/06/2005 divenute esecutive in data 11/07/2005

rende noto che

Sono stati approvati i Piani di Recupero presentati dai sigg. Bo Oreste, Pollino Teresa e Zucca Pol Mauro Presidente pro-tempore Società Mutuo Soccorso Agricola Operaia di Muriaglio.

Castellamonte, 16 agosto 2005

Il Sindaco
Eugenio Bozzello

11

Comune di Castellar (Cuneo)

Classificazione strade comunali

La Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 30.06.2005, esecutiva, ha deliberato di classificare tra le strade comunali i seguenti tratti di strade vicinali:

- Via Cambiano: da via Maestra a vecchia strada vicinale del Castello di mt. 1050 per 3-4 di larghezza in buon stato di conservazione (dal n. civico 16 (casa Ruatta) al n. 47 (casa eredi Barra Giulio Pietro) esclusi i muri di contenimento del terrapieno del Castello in buon stato di conservazione con fondo per mt. 600 in acciottolato e per mt. 450 in asfalto e strada interna di quartiere di circa mt. 250 per mt. 4 di larghezza in buon stato di manutenzione con fondo in asfalto e provvista di illuminazione;

- Via Maestra: dalla borgata di Rossignola a via Maestra strada di mt. 250 per 3 mt. di larghezza in buon stato di manutenzione (dal n. civico 5 al n. 21) con fondo in asfalto;

- Via Salalait: da località Raffanello e Morrera a via Salalait di mt. 200 per mt. 3 in buon stato di manutenzione e con fondo in asfalto;

- Via Morra dall'accesso della cascina della Morra fino alla Provinciale Saluzzo - Martiniana di mt. 500 di lunghezza per 4 di larghezza in buon stato di conservazione.

Il Sindaco
Giuliano Ruatta

12

Comune di Chivasso (Torino)

Bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi a rotazione ogni 42 giorni dei mercati del mercoledi' (4 turni) e del sabato (3 turni) settore alimentare/non alimentare

Il Dirigente
Area risorse umane e servizi alla persona

Vista la deliberazione C.C. n. 18 del 02.04.2001 , esecutiva ai sensi di legge;

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 13 del 04.05.2005;

Visto Il D.Lgs. 31.03.98, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore commercio;

Visto la L.R. 12.11.99, n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 31.03.98, n. 114;

Vista la D.C.R. 1.03.00, n. 626-3799 Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica;

Vista la D.G.R. 2.04.01, n. 32-2642 e s. m. i.;

rende noto che

1. è indetta la procedura selettiva per l'assegnazione dei posti fissi a rotazione ogni 42 giorni dei mercati del mercoledì - 4 turni - e del sabato - 3 turni - settore alimentare/non alimentare, come di seguito individuati:

Mercato alimentare/non alimentare del Mercoledi' - Posteggi liberi per la scelta - 4 turni

N.	Metri	Turni
240	7 x 4 = mq. 28	2
241	7 x 4 = mq. 28	2

Mercato alimentare/non alimentare del sabato - posteggi liberi per la scelta - 3 turni

N.	Metri	Turni
1	6 x 4,5 = mq. 27	3

2. Le domande di assegnazione , una per ogni turno richiesto devono essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Chivasso - Ufficio Commercio, P.za Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso, entro il trentaseiesimo giorno decorrente dal giorno successivo la pubblicazione all'Albo Pretorio del presente bando.

3. Nella domanda, redatta su carta legale o resa legale, il richiedente deve dichiarare:

a) il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale e la residenza.

b) i dati relativi all'iscrizione della ditta al registro delle imprese della Camera di Commercio.

4. Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine stabilito nel bando.

5. I posti verranno assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie dei richiedenti formata in base alle seguenti priorità:

a) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nello stesso mercato con precedenza ai battitori. (la qualifica di battitore è comprovata mediante esibizione dell'autorizzazione originaria con annotazione "Battitore" o da documento sostitutivo rilasciato dall'Amministrazione che ha emesso la licenza originaria)

b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, come da iscrizione al registro delle imprese

A parità delle condizioni suddette saranno applicati i criteri di cui alla D.G.R. 2.04.01, n. 32-2642 e s.m.i.

6. La procedura di assegnazione troverà conclusione entro 90 giorni dal termine utile per l'invio delle domande.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Attività Economiche del Comune dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi, sabato escluso, nonchè telefonare al numero 011-9115331.

Chivasso, 11 agosto 2005

Il Dirigente
Renato Bianco

13

Comune di Fossano (Cuneo)

Avviso di asta pubblica per alienazione appartamento in Via Cavour n. 13

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/06/2005

il giorno 20 Settembre 2005 alle ore 9,30

presso la Sala Giunta del Comune di Fossano, in Via Roma n. 91, si procederà alla vendita dei beni immobili nel Comune di Fossano, infra descritti, mediante pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con i prezzi a base d'asta sotto indicati ai sensi art. 73, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 e precisamente: Appartamento in Via Cavour, n. 13 a Fossano, sito al piano primo composto da ingresso, 2 camere, cucina, ripostiglio, soggiorno, bagno, disimpegno Libero. L'Unità è censita al Catasto Urbano - intestata al Comune di Fossano al Foglio n. 147, mapp. n. 149, sub. 5 - Via Cavour n. 13 - piano primo, cat. A/4, cl. 3, cons. vani 5, R.C. Euro 126,53 - mq. 112 commerciali -

Prezzo base d'asta Euro 103.000,00 = al netto degli oneri fiscali

Cauzione provvisoria Euro 10.300,00.

Condizioni generali d'asta

La vendita dei beni immobili di cui sopra avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente gli immobili si trovano come spettanti in piena proprietà all'Ente venditore, con accessioni e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, con prelazione a favore $. La prelazione dovrà essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento del verbale d'asta mediante atto inviato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'asta si terrà con il sistema delle offerte segrete, che non potranno essere inferiori al prezzo a base d'asta sopra indicato, e tale offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata postale o posta celere in busta chiusa controfirmata sui lembi

entro le ore 12,00 del giorno 19 Settembre 2005

indirizzate al Comune di Fossano - Ufficio Contratti -, Via Roma n. 91. Sulla predetta busta dovrà essere indicato il nome del mittente, nonchè la dicitura "offerta per l'asta pubblica del 20/9/2005 -Appartamento Via Cavour n. 13". Le offerte, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all'asta. Per ogni informazione e per l'esame di tutti i documenti relativi alla pratica in oggetto, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fossano - Via Roma n. 91 all'Ing. Gianfranco Lignana (ore 8,30

- 12,30 dal lunedì al venerdì) tel. 0172/699632, 699636 Fax 0172 699685. Le visite in loco dovranno essere previamente concordate con l'ufficio Lavori Pubblici.. Il presente bando di gara verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune sui giornali locali e sul sul sito Internet all'indirizzo: www.comune.fossano.cn. it

Modalita' di partecipazione

La busta dovrà contenere:

-La scheda di offerta, redatta in carta legale, che dovrà essere del seguente tenore: "Il sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale o estremi della persona giuridica offerente) offre per l'appartamento al primo piano di Via Cavour n. 13 la somma di Euro _____ in cifre (ripetuto in lettere).

(Ove ne ricorrano le condizioni, l'offerente dovrà dichiarare in detta offerta che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di prima casa a sensi della vigente normativa. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in tempo utile per la stipula dell'atto definitivo di compravendita).

Data _____ Firma _____"

-L'autocertificazione, in carta libera, in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 corredata dalla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, con le seguenti informazioni:

a) -Per le persone fisiche: nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale dell'offerente, stato civile.

b)-Per le ditte individuali, le Società semplici ove iscritte alla C.C.I.A.A., le Società Commerciali e gli Enti di varia natura: estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., denominazione e natura giuridica, sede legale, oggetto sociale, generalità degli amministratori risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

c)-Per le Società semplici non iscritte alla C.C.I.A.A. o Associazioni ed Enti privi di personalità giuridica: denominazione e natura giuridica, estremi dell'atto costitutivo, oggetto sociale, sede legale, generalità degli amministratori.

Il sottoscrittore dovrà altresì dichiarare:

- di trovarsi nella piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di avere preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell'avviso d'asta;

- di avere vagliato tutte le circostante che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa.

- la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda.

- la ricevuta, in originale, del deposito cauzionale di Euro 10.300,00 (10% del prezzo base d'asta), da costituirsi in contanti, presso la Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di Fossano - Via Roma - Fossano, o con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Fossano o con fideiussione bancaria o assicurativa, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. del partecipante alla gara e debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

-l'eventuale procura speciale (in copia autentica se rilasciata per atto di notaio, in originale se rilasciata per scrittura privata a firma autenticata da notaio) nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo mandatario.

Aggiudicazione stipulazione contratto

I depositi cauzionali verranno restituiti senza corresponsione di interessi agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari, a semplice richiesta degli interessati. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto - senza cioè che possano essere fatte offerte in aumento - ai sensi dell'art. 65, n. 9 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 -, anche nel caso in cui venisse presentata una sola offerta, che verrà accettata anche se sottoscritta da più persone. Qualora venissero presentate due o più offerte uguali si provvederà immediatamente a nuova offerta da parte degli offerenti interessati e colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali fosse presente o i presenti non volessero migliorare la propria offerta, la sorte deciderà chi debba essere aggiudicatario. Sono ammesse le offerte per procura ed anche quelle per persona da nominare nei termini previsti dall'art. 1402 del C.C. L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula dell'atto, sempre a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'originale dei documenti autocertificati all'atto della presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione vincola l'aggiudicatario ma non impegna il venditore se non dopo la stipula del contratto. Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato al momento della stipulazione dell'atto notarile di compravendita. Nel caso in cui l'aggiudicatario non dovesse versare il saldo del prezzo entro il termine stabilito o non dovesse presentarsi alla stipula dell'atto notarile, l'Ente venditore tratterrà a titolo di risarcimento danni e rimborso spese, il deposito cauzionale versato con le modalità di cui sopra. Per quanto non previsto nel presente avviso, si osservano le norme del Regolamento Generale per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D.23.5.1924 n. 827. Le spese per la pubblicità dell'avviso d'asta, necessarie per l'espletamento dell'asta stessa e da anticiparsi dal Comune, saranno a carico degli acquirenti. Saranno altresì a carico degli aggiudicatari tutte le spese, nessuna esclusa, relative agli atti di compravendita. Il Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Fossano che presiederà l'Asta dirimerà, senza possibilità di appello, eventuali controversie che dovessero sorgere in occasione dell'asta stessa.

Trattamento dei dati

Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della Legge n. 675/96 per tutte le esigenze procedurali.

Fossano, 26 Agosto 2005

Il Dirigente del dipartimento lavori pubblici
Gianfranco Lignana

14

Comune di Fubine (Alessandria)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2005 "Modifica all'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

delibera

1) di modificare l'art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato da ultimo con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 25 agosto 2004 che sarà del tenore seguente:

La Commissione è composta dal Presidente che la presiede e da quattro altri componenti: tutti i suddetti membri sono eletti dal Consiglio Comunale. Il Presidente sarà eletto dai componenti stessi della Commissione Edilizia durante la prima seduta.

Sono membri di diritto: il responsabile del servizio tecnico comunale.

2) di modificare altresì in modo funzionale al comma 2, il comma 3 che diventerà del tenore seguente:

"...omissis...nella scelta dei cinque membri elettivi...omissis"

3) di modificare in modo funzionale al comma 2, il comma 4 che diventerà del tenore seguente:

"...omissis...l'adottante, l'adottato, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali,

parimenti non possono...omissis"

4) di dare atto che rimangono invariati tutti gli altri articoli del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

15

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Avviso ai creditori (Art. 189 DPR 554/1999) Oggetto: Lavori di rifacimento tratto di muro Cimitero

Impresa: Aimo Boot Srl con sede a San Maurizio (TO) Via M. della libertà 20

1. Contratto: Rep. n. 354/05 del 14/07/2005.

- Data inizio lavori 15/06/2005 - Data fine lavori 13/08/2005;

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554/1999 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni e integrazioni

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori in oggetto ultimato i lavori, in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Lanzo T.se 13 agosto 2005

Il Sindaco
Andrea Filippin

16

Comune di Limone Piemonte (Cuneo)

P.R.G.C. - Variante parziale n. 10

Il funzionario responsabile del procedimento, rende noto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 29.07.2005 ha adottato il progetto di Variante Parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale. Il progetto è depositato presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dalla data del 16 Agosto p.v. durante i quali chiunque può prendere visione con il seguente orario:

- giorni feriali: 9.00 - 12.00
- giorni festivi: 9.00 - 11.00

Nei successivi 15 giorni chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni nel pubblico interesse.

Dalla residenza comunale, 10 agosto 2005

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Giraudo

17

Comune di Massazza (Biella)

Approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del servizio tecnico

rende noto che

Il Comune di Massazza ha approvato in via definitiva, con la deliberazione consiliare n. 15 del 29.6.2005, la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000.

Massazza, 16 agosto 2005

Fabrizio Demelas

18

Comune di Moncrivello (Vercelli)

Approvazione proposta di piano di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico,

rende noto che

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 11 agosto 2005, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvato la Proposta di piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 52/2000.

La relazione illustrativa, le norme tecniche e gli elaborati cartografici sono disponibili presso l'ufficio tecnico, per trenta giorni dalla data di pubblicazione, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Moncrivello, 12 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Felice Condello

19

Comune di Piasco (Cuneo)

Estratto D.C.C. 25/05 del 26.07.2005 avente ad oggetto L.R. 19/99 - art. 3 comma 10 - modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente - Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 co. 10 della L.R. 19/1999, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente nel rispetto del principio della netta separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali - amministrative enunciato nella legislazione vigente;

Di dare atto, pertanto, che l'art 2 del vigente Regolamento edilizio viene stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. 8 componenti designati dall'Organo comunale competente. I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo stu-

dio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

8. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

9. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

10. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorno dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR 29/07/1999 n. 548-9691;

Di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L.R. 19/99 e secondo le modalità impartite dall'Assessore all'urbanistica con nota prot. n. 233/UC. del 19/03/2002 pubblicata sul BUR 13 del 28/03/2002, dando atto che assumerà efficacia con tale pubblicazione;

Di disporre, inoltre, la trasmissione della deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della più volte richiamata L.R. 19/99 alla Giunta Regionale ed all'Assessorato all'Urbanistica;

Di incaricare il responsabile del servizio tecnico - manutentivo per gli adempimenti di legge.

20

Comune di Priero (Cuneo)

Variante strutturale n. 9 al PRGC (con adeguamento al PAI approvato con DPCM del 24.5.2001) - Adozione progetto preliminare

Il Sindaco

rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.07.2005 è stato adottato il progetto preliminare della variante strutturale n. 9 al PRGC (con adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico).

La suddetta deliberazione e l'allegata documentazione tecnica sarà pubblicata e depositata dal 22 agosto 2005 per 30 giorni consecutivi.

Osservazioni in forma scritta potranno essere inoltrate nel pubblico interesse dal 21 settembre 2005 al 21 ottobre 2005.

Priero, 22 agosto 2005

Il Sindaco
Andrea Boasso

21

Comune di Rossana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2004 "Approvazione del Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge regionale 08 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

n. 71 articoli

n. 9 modelli allegati

appendice all'art. 32;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge regionale 08 luglio 1999, n. 19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmetto, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge regionale 08 luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale - Assessorato Urbanistica.

(omissis)

22

Comune di Rossana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/07/2005 - "Modifica ed integrazione dell'art. 2 del Regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. N. 21 del 20/07/2004"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Per tutto quanto esposto in premessa, e qui integralmente richiamato, di modificare ed integrare, ai sensi dell'art. 3 comma 10 della L.R. 08 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 21 del 20 Luglio 2004, nelle forme qui di seguito specificate:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. ____ componenti designati dall'Organo Comunale competente. I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titoli di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni".

(omissis)

23

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 08/07/1999 n. 19. Integrazione all'avviso pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 26/02/2003 attinente all'approvazione del regolamento edilizio avvenuto con D.C.C. n. 74 del 17/12/2003

Il Consiglio Comunale

Premesso che sul territorio comunale sono stati predisposti i seguenti atti di pianificazione e regolamentazione di tipo urbanistico ed edilizio e precisamente:

(omissis)

delibera

1) di approvare, per quanto citato in premessa, il Regolamento Edilizio Comunale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19 predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

2) di dare atto che il Regolamento Edilizio è composto da:

Descrizione	Articoli	n. articoli
Titolo I: Disposizioni Generali	1 - 4	4
Titolo II: Adempimenti amministrativi e tecnici	5 - 12	8
Titolo III: Parametri ed indici edilizi ed urbanistici	13 - 27 bis	16
Titolo IV: Inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni	28 - 35	8
Titolo V: Prescrizioni costruttive e funzionali	36 - 58	16
Titolo VI: Esecuzione delle opere	59 - 66	8
Titolo VII: Vigilanza e sanzioni	67 - 68	2
Titolo VIII: Disposizioni finali	69 - 71	3
		72

Titolo IX: Piano del colore del Ricetto (estratto)
Appendice all'art. 31
Estremi di approvazione del regolamento
Allegato A - Modulistica
Allegato B - estratto censimento "Guarini" ex L.R. n. 35/95

(omissis)

6) di dichiarare che il presente Regolamento edilizio è conforme al regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;

(omissis)

24

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19. approvazione modifiche ed integrazioni. integrazione all'avviso pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 18/11/2004 attinente all'approvazione dello stesso avvenuto con D.C.C. n. 35 del 01/09/2004

Il Consiglio Comunale

Premesso che sul territorio comunale sono stati predisposti i seguenti atti di pianificazione e regolamentazione di tipo urbanistico ed edilizio e precisamente:

(omissis)

delibera

3) di apportare all'art. 2 comma 3 (terzo e quarto punto) le modifiche proposte, approvando il seguente nuovo testo:

(omissis)

- Un membro nominato alla maggioranza del Consiglio Comunale, il quale può anche far parte del Consiglio stesso;
- Un membro nominato alla minoranza del Consiglio Comunale, il quale può anche far parte del Consiglio stesso;

(omissis)

4) di approvare, per quanto citato in premessa, il Regolamento Edilizio Comunale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19, come rettificato all'art. 2 e sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica, di cui alla nota prot. n. 5849/19.8 del 14/04/2004 (ns. prot. n 3063 del 19/04/2004);

(omissis)

4) di dare atto che il Regolamento Edilizio è composto da:

Descrizione	Articoli	n. articoli
Titolo I: Disposizioni Generali	1 - 4	4
Titolo II: Adempimenti amministrativi e tecnici	5 - 12	8
Titolo III: Parametri ed indici edilizi ed urbanistici	13 - 27 bis	16
Titolo IV: Inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni	28 - 35	8
Titolo V: Prescrizioni costruttive e funzionali	36 - 58	16
Titolo VI: Esecuzione delle opere	59 - 66	8
Titolo VII: Vigilanza e sanzioni	67 - 68	2
Titolo VIII: Disposizioni finali	69 - 71	3
		72

Titolo IX: Piano del colore del Ricetto (estratto)
Appendice all'art. 31
Estremi di approvazione del regolamento
Allegato A - Modulistica
Allegato B - estratto censimento "Guarini" ex L.R. n. 35/95

(omissis)

7) di dichiarare che il presente Regolamento edilizio è conforme al regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;

(omissis)

25

Comune di Trofarello (Torino)

Deliberazione consiliare n. 23 del 25.06.05: "Piano Insediamenti produttivi DI6 (Aree normative D3-D4) redatto in conformità alla Variante Strutturale d.g.r. n. 54-9392 del 19.05.03 ed approvato con D.C.C. n. 40 del 24.06.03: adozione Variante n. 1 relativa all'area a servizi Sp1"

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

avvisa

Che la deliberazione consiliare n. 23 del 25.06.05, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Piano Insediamenti produttivi DI6 (Aree normative D3-D4) redatto in conformità alla Variante Strutturale d.g.r. n. 54-9392 del 19.05.03 ed approvato con D.C.C. n. 40 del 24.06.03: adozione Variante n. 1 relativa all'area a servizi Sp1" è depositata presso la Sede Comunale ai sensi dell'articolo n. 40 della L. R. 56/77 per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 25.08.05 al 23.09.05.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - dal lunedì al venerdì,
- dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - il martedì ed il giovedì,

presso la Segreteria Comunale;

- dalle ore 8,30 alle ore 10,30 - il sabato e i festivi, presso l'Albo Pretorio.

Nei successivi 30 giorni fino al 23.10.05, chiunque può presentare "osservazioni e proposte" nel pubblico interesse, da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo del Comune in triplice copia.

Trofarello, 25 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio
Claudia Azzini

26

Comune di Trofarello (Torino)

Deliberazione consiliare n. 31 del 09.07.05: "Area ex L.I.P. -Adozione, ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii., di variante parziale al P.R.G.C. (Approvato con D.G.R. n. 88-23949 dell'11.10.1988)"

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

avvisa

Che la deliberazione consiliare n. 31 del 09.07.05, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Area ex L.I.P. -Adozione, ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii., di variante parziale al P.R.G.C. (Approvato con D.G.R. n. 88-23949 dell'11.10.1988)" è depositata presso la Sede Comunale ai sensi dell'articolo n. 17, 7° comma della L. R. 56/77 per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 25.08.05 al 23.09.05.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - dal lunedì al venerdì,

- dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - il martedì ed il giovedì,

presso la Segreteria Comunale;

- dalle ore 8,30 alle ore 10,30 - il sabato e i festivi, presso l'Albo Pretorio.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dall'8.09.05 al 23.09.05, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi, da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo del Comune in triplice copia.

Trofarello, 25 agosto 2005

Il Responsabile del servizio
Claudia Azzini

27

Comune di Scarnafigi (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/07/2005 "Modifica degli art. 2 e 4 del vigente Regolamento Edilizio attinenti la formazione ed il funzionamento della Commissione Edilizia" - Estratto

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) - di approvare, ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 ed all'art. 4 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 e successivi;

2) - l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia é l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dall'Organo comunale competente; i componenti, nella prima seduta, eleggono al loro interno il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

(omissis)

3) - l'art. 4 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune.

(omissis)

4) - di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

5) - di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

6) - di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

28

Comune di Vezza d'Alba (Cuneo)

Piano regolatore generale comunale. Avviso di pubblicazione e di deposito del piano regolatore generale comunale con adeguamento al P.A.I. Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte

Il Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica

Vista la deliberazione consiliare n. 19 dell'1/8/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva controdedotto alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte;

Visto l'art. 15, comma 15 e seguenti, della L.R. n. 56/77 e s.m.i;

rende noto

Che gli atti del progetto definitivo del P.R.G.C. con adeguamento al P.A.I., sono depositati in libera visione al pubblico presso il Palazzo Comunale di Vezza d'Alba per 30 giorni consecutivi e cioè dal 25/8/2005 al 24/9/2005 durante il quale chiunque può prendere visione nel seguente orario:

- dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- domenica e festivi dalle ore 9,30 alle ore 11,30

Nei successivi 30 giorni dall'ultimo di deposito chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate.

Vezza d'Alba, 25 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Bergesio

29

Comune di Villar Focchiardo (Torino)

Avviso d'asta pubblica per vendita legname derivante da intervento di miglioramento dei boschi

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione della determinazione n. 192 del 10/08/2005

avvisa

Che il Comune di Villar Focchiardo intende procedere alla vendita del legname derivante da intervento di miglioramento dei boschi - lotto 5b di proprietà comunale - nella zona ex abbazia di Montebenedetto, a valle

della località denominata "Cittadella" mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lettera e) e 76, del R.D. 82/1924 e s.m.i.

L'avviso d'asta integrale è pubblicato sul sito del Comune:

www.villarfocchiardo.to.it.

Le Ditte del settore interessate potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale nell'orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Scadenza presentazione offerte: 09 settembre 2005 ore 12,00

Svolgimento della gara: 12 settembre 2005 ore 08,30

Dalla Sede Municipale, 25 agosto 2005

Il Responsabile dell'Area Tecnica
C. Roberto

30

Comune di Vogogna (Verbano Cusio Ossola)

Variante al progetto di Realizzazione viabilità di arroccamento per riattivazione cave Righera, Mott, Paradiso e Cremosina in Comune di Vogogna (VB)

Data di deposito 21.12.2004.

Richiedente: Amministrazione Comunale di Vogogna (VB).

Oggetto: Variante al progetto di Realizzazione viabilità di arroccamento per riattivazione cave Righera, Mott, Paradiso e Cremosina in Comune di Vogogna (VB).

Procedimento: Valutazione impatto Ambientale di competenza comunale (Art. 12 LR 40/98)

Si rende noto che con deliberazione n. 60 dei 14.07.2005. la Giunta Comunale di Vogogna ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo di variante dei lavori di Realizzazione viabilità di arroccamento per riattivazione cave Righera, Mott, Paradiso e Cremosina in Comune di Vogogna (VB) dichiarando contestualmente la compatibilità ambientale dell'opera, ottenuta a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alla LR 40/98, come rilevabile da verbale della CdS conclusiva n. 0003 del 19 aprile 2005, depositato agli atti del Comune di Vogogna.

Il Presidente dell'Organo tecnico
Vito Bua

31

Comune di Vogogna (Verbano Cusio Ossola)

Approvazione del progetto definitivo del Nuovo Strumento Urbanistico (PRGC)

Il Responsabile del servizio

Visto l'art. 15, comma 6, della l.r. 56/77 e s.m.i.;

rende noto

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 19 luglio 2005 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo Strumento Urbanistico (PRGC) secondo le procedure di cui l'art. 15, comma 6, della LR 56/77 e smi;

la deliberazione suddetta è depositata in visione, con allegati gli elaborati progettuali, presso la Segreteria comunale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal 9 agosto 2005;

sarà possibile prendere visione degli elaborati e della relativa documentazione amministrativa, presso gli uffici di Segreteria del Comune, negli orari di apertura al pubblico, per 30 gg. consecutivi, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico
Marco Guatta

32

Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto - Paesana (Cuneo)

Avviso ad opponendum. Lavori di riqualificazione ambientale del territorio della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto - 2° Lotto - Comuni: Bagnolo Piemonte, Barge, Castellar, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, sui lavori pubblici

avvisa

che, avendo l'Appaltatore Ditta Orion S.c.r.l., con sede in via B. Buozzi n. 2 - Cavriago (RE), ultimato i lavori descritti in epigrafe, chiunque vanti credito nei confronti di questi, per occupazioni temporanee o permanenti di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare, a questa Comunità Montana, istanza corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine fissato.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile Area Tecnica
Cristiano Savoretto

33

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del centro di costo 27 luglio 2005, n. 322. Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Applicazione Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

Il Responsabile del Centro di Costo
Assistenza Infanzia, Handicap

(omissis)

determina

- Di apportare le modifiche alle denominazioni sociali delle Società Cooperative Sociali di cui all'allegato elenco che, suddiviso per singole sezioni di appartenenza alla sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, costituisce parte integrante del presente atto;

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

34

Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. dell'estratto del seguente atto: Determinazione n. 355 del 31/05/2005

Il Dirigente (omissis) determina: 1. di assentire alla ditta Giove S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Giove e da due sorgenti, in Comune di Premia, nella misura di complessivi l/s massimi 116,00 e l/s medi 94,75 per produrre sul salto di m 232,00 la potenza nominale media di kW 215,51. 2. di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1029 del 31/05/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1029 del 31/05/2005 (omissis) Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Giove in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'art. 19 (omissis).

Verbania, 12 agosto 2005

Il Dirigente
Proverbio Mauro

35

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione Dirigenziale n. 503-72007 del 30/05/2005 - Domanda (Prot. n. 16143 del 11/02/2003) della Ditta Davide Campari Milano S.p.A. per concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale in Comune di Novi Ligure

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee tamite un pozzo in Comune di Novi Ligure ad uso industriale (trattamento di sostanze alimentari) favore della Ditta Davide Campari Milano S.p.A. - P.I.V.A.: omissis. La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 30 l/s e media di 20 l/s.

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 30/05/2005, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna , in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P04876); ed a mantenerla in buono stato di conservazione

(omissis)

IL Dirigente Direzione Tutela e valorizzazione ambientale - Protezione civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 8 - Garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

36

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-297890/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/938)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-297890/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/938)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola Piovano Angelo con sede in Strada dei Mosi, 6 - 10023 - Chieri (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Vajors e dal Rio Tepice in Comune di Chieri per uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che, dal Rio Vajors la portata istantanea non superi i 20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 3 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2880 mc, senza obbligo di restituzione delle colature e dal Rio Tepice la portata istantanea non superi i 20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non

superi gli 0,21/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 1728 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Chieri distinti in Catasto dal Foglio n. 79 Particelle nn. 47, 48, 49, 50, 51, 135, 54, 56, 42, 167, e 66 aventi la superficie complessiva di Ha 5.43.00; (omissis)

3) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

37

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 428-364268 del 4.8.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 428-364268 del 4.8.2005:

(omissis)

determina

1) Di prendere atto che la S.1.T.A.F. S.p.A. con sede legale in Susa, Frazione S. Giuliano n. 2 (omissis) subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla C.I.O. SpA, ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui al D.P.G.R. n. 10580 del 10.12.1985, con il quale é stato concesso alla C.I.O. S.r.l., ora C.I.O. S.p.A., di derivare dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di S. Ambrogio ed Avigliana mod. max 80.00 (l/s 8.000) e medi 79.14 (l/s 7.914) di acqua per produrre la potenza nominale media di kW 551;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dal sopracitato D.P.G.R. n. 10580 del 10.12.1985;

3) L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della S.I.T.A.F. S.p.A.;

4) di assegnare all'opera di captazione, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, il seguente codice identificativo univoco: TO-A-10147; entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

5) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

(omissis)

38

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ARES Piemonte - Torino

Nodo di Racconigi - Tratto Carmagnola Savigliano. Variante esterna all'abitato di Racconigi e raccordo con la sp 30 (codice ARES: 011CN05). Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo (Art. 11, 12 e 16 del T.U. Espropri, approvato con il D.P.R. 08-06-2001 n. 327 e s.m.i. e della L. 07-08-1990 n. 241 e s.m.i.)

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale della Strade, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

- Vista la precedente comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 18.12.2003;

- Vista la necessità di procedere a nuova comunicazione in relazione ad alcune aree di maggiore o nuova occupazione, emerse in sede di approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con Delibera del Comitato Direttivo dell'Ares Piemonte n. 48 del 8 Luglio 2005;

- Vista l'opportunità di procedere a nuova pubblicazione con riferimento a tutte le aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, anche qualora già considerate nella precedente comunicazione pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 18.2.2005;

avvisa e comunica

Ai proprietari, secondo le risultanze catastali, degli immobili di seguito indicati

(n. rif.: numero d'ordine; Fgl.: foglio; N.: mappale; Sup. mq.: superficie interessata dall'esproprio):

Comune di Racconigi:

n. rif. 1, Fgl. 7, n. 83, Sup. mq. 56; n. rif. 2, Fgl. 7, n. 85, Sup. mq. 59; n. rif. 3, Fgl. 7, n. 18, Sup. mq. 185; n. rif. 4, Fgl. 7, n. 107, Sup. mq. 124; n. rif. 5, Fgl. 7, n. 106, Sup. mq. 1914; n. rif. 6, Fgl. 7, n. 88, Sup. mq. 179; n. rif. 7, Fgl. 7, n. 19, Sup. mq. 142; n. rif. 8, Fgl. 7, n. 20, Sup. mq. 545; n. rif. 9, Fgl. 6, n. 126, Sup. mq. 194; n. rif. 10, Fgl. 6, n. 122, Sup. mq. 108; n. rif. 11, Fgl. 6, n. 121, Sup. mq. 285; n. rif. 12, Fgl. 6, n. 120, Sup. mq. 1410; n. rif. 13, Fgl. 6, n. 53, Sup. mq. 3368; n. rif. 14, Fgl. 6, n. 52, Sup. mq. 1312; n. rif. 15, Fgl. 6, n. 51, Sup. mq. 1893; n. rif. 16, Fgl. 6, n. 50, Sup. mq. 195; n. rif. 17, Fgl. 6, n. 155, Sup. mq. 679; n. rif. 18, Fgl. 6, n. 57, Sup. mq. 38; n. rif. 19, Fgl. 6, n. 60, Sup. mq. 429; n. rif. 20, Fgl. 6, n. 59, Sup. mq. 1702; n. rif. 21, Fgl. 6, n. 63, Sup. mq. 1088; n. rif. 22, Fgl. 6, n. 64, Sup. mq. 1773; n. rif. 23, Fgl. 6, n. 65, Sup. mq. 1405; n. rif. 24, Fgl. 6, n. 58, Sup. mq. 127; n. rif. 25, Fgl. 6, n. 66, Sup. mq. 478; n. rif. 26, Fgl. 6, n. 41, Sup. mq. 5; n. rif. 27, Fgl. 6, n. 112, Sup. mq. 5; n. rif. 28, Fgl. 6, n. 111, Sup. mq. 5; n. rif. 29, Fgl. 6, n. 110, Sup. mq.

40; n. rif. 30, Fgl. 6, n. 168, Sup. mq. 127; n. rif. 31, Fgl. 6, n. 109, Sup. mq. 16; n. rif. 32, Fgl. 6, n. 67, Sup. mq. 5044; n. rif. 33, Fgl. 6, n. 106, Sup. mq. 1874; n. rif. 34, Fgl. 6, n. 105, Sup. mq. 1053; n. rif. 35, Fgl. 6, n. 104, Sup. mq. 1650; n. rif. 36, Fgl. 6, n. 99, Sup. mq. 2569; n. rif. 37, Fgl. 6, n. 98, Sup. mq. 116; n. rif. 38, Fgl. 6, n. 97, Sup. mq. 119; n. rif. 39, Fgl. 6, n. 96, Sup. mq. 786; n. rif. 40, Fgl. 6, n. 87, Sup. mq. 382; n. rif. 41, Fgl. 6, n. 88, Sup. mq. 158; n. rif. 42, Fgl. 6, n. 95, Sup. mq. 191; n. rif. 43, Fgl. 6, n. 94, Sup. mq. 749; n. rif. 44, Fgl. 6, n. 89, Sup. mq. 5; n. rif. 45, Fgl. 6, n. 92, Sup. mq. 1072; n. rif. 46, Fgl. 6, n. 93, Sup. mq. 787; n. rif. 47, Fgl. 6, n. 91, Sup. mq. 1064; n. rif. 48, Fgl. 5, n. 192, Sup. mq. 3445; n. rif. 49, Fgl. 5, n. 102, Sup. mq. 6255; n. rif. 50, Fgl. 22, n. 1, Sup. mq. 11332; n. rif. 51, Fgl. 22, n. 2, Sup. mq. 516; n. rif. 52, Fgl. 22, n. 26, Sup. mq. 7396; n. rif. 53, Fgl. 22, n. 25, Sup. mq. 1533; n. rif. 54, Fgl. 22, n. 23, Sup. mq. 545; n. rif. 55, Fgl. 22, n. 27, Sup. mq. 7375; n. rif. 56, Fgl. 22, n. 28, Sup. mq. 965; n. rif. 57, Fgl. 22, n. 84, Sup. mq. 25; n. rif. 58, Fgl. 22, n. 72, Sup. mq. 1805; n. rif. 59, Fgl. 22, n. 85, Sup. mq. 18982; n. rif. 60, Fgl. 22, n. 75, Sup. mq. 3030; n. rif. 61, Fgl. 23, n. 96, Sup. mq. 1815; n. rif. 62, Fgl. 23, n. 95, Sup. mq. 1991; n. rif. 63, Fgl. 23, n. 118, Sup. mq. 728; n. rif. 64, Fgl. 23, n. 94, Sup. mq. 1539; n. rif. 65, Fgl. 23, n. 93, Sup. mq. 616; n. rif. 66, Fgl. 23, n. 92, Sup. mq. 504; n. rif. 67, Fgl. 23, n. 91, Sup. mq. 301; n. rif. 68, Fgl. 23, n. 97, Sup. mq. 3542; n. rif. 69, Fgl. 23, n. 98, Sup. mq. 3157; n. rif. 70, Fgl. 23, n. 100, Sup. mq. 5099; n. rif. 71, Fgl. 23, n. 109, Sup. mq. 15099; n. rif. 72, Fgl. 23, n. 112, Sup. mq. 8238; n. rif. 73, Fgl. 26, n. 61, Sup. mq. 1879; n. rif. 74, Fgl. 26, n. 60, Sup. mq. 6563; n. rif. 75, Fgl. 26, n. 62, Sup. mq. 4219; n. rif. 76, Fgl. 26, n. 63, Sup. mq. 3232; n. rif. 77, Fgl. 26, n. 237, Sup. mq. 1437; n. rif. 78, Fgl. 26, n. 65, Sup. mq. 7344; n. rif. 79, Fgl. 26, n. 146, Sup. mq. 10858; n. rif. 80, Fgl. 26, n. 145, Sup. mq. 2339; n. rif. 81, Fgl. 26, n. 226, Sup. mq. 678; n. rif. 82, Fgl. 26, n. 373, Sup. mq. 297; n. rif. 83, Fgl. 26, n. 144, Sup. mq. 67; n. rif. 84, Fgl. 26, n. 143, Sup. mq. 536; n. rif. 85, Fgl. 26, n. 142, Sup. mq. 101; n. rif. 86, Fgl. 27, n. 82, Sup. mq. 6539; n. rif. 87, Fgl. 27, n. 371, Sup. mq. 1654; n. rif. 88, Fgl. 27, n. 83, Sup. mq. 5688; n. rif. 89, Fgl. 27, n. 288, Sup. mq. 952; n. rif. 90, Fgl. 27, n. 169, Sup. mq. 37; n. rif. 91, Fgl. 27, n. 127, Sup. mq. 5; n. rif. 92, Fgl. 27, n. 126, Sup. mq. 2097; n. rif. 93, Fgl. 27, n. 132, Sup. mq. 5; n. rif. 94, Fgl. 27, n. 173, Sup. mq. 160; n. rif. 95, fgl. 27, n. 140, Sup. mq. 505; n. rif. 96, fgl. 27, n. 133, sup. mq. 2296; n. rif. 97, Fgl. 27, n. 124, Sup. mq. 2156; n. rif. 98, Fgl. 27, n. 125, Sup. mq. 45; n. rif. 99, Fgl. 27, n. 123, Sup. mq. 4778; n. rif. 100, Fgl. 27, n. 170, Sup. mq. 508; n. rif. 101, Fgl. 27, n. 93, Sup. mq. 49; n. rif. 102, Fgl. 27, n. 139, Sup. mq. 5; n. rif. 103, Fgl. 27, n. 172, Sup. mq. 63; n. rif. 104, Fgl. 27, n. 120, Sup. mq. 215; n. rif. 105, Fgl. 27, n. 119, Sup. mq. 1309; n. rif. 106, Fgl. 27, n. 118, Sup. mq. 1717; n. rif. 107, Fgl. 27, n. 117, Sup. mq. 1035; n. rif. 108, Fgl. 27, n. 116, Sup. mq. 2012; n. rif. 109, Fgl. 27, n. 115, Sup. mq. 5955; n. rif. 110, Fgl. 27, n. 114, Sup. mq. 582; n. rif. 111, Fgl. 42, n. 145, Sup. mq. 5861; n. rif. 112, Fgl. 42, n. 173, Sup. mq. 1420; n. rif. 113, Fgl. 42, n. 3, Sup. mq. 9306; n. rif. 114, Fgl. 42, n. 172, Sup. mq. 2717; n. rif. 115, Fgl. 42, n. 144, Sup. mq. 741; n. rif. 116, Fgl. 42, n. 153, Sup. mq. 323; n. rif. 117, Fgl. 42, n. 2, Sup. mq. 36; n. rif. 118, Fgl. 42, n. 179, Sup. mq. 5; n. rif. 119, Fgl. 42, n. 160, Sup. mq. 1204; n. rif. 121, Fgl. 41, n. 41, Sup. mq. 5; n. rif. 122, Fgl. 41, n. 36, Sup. mq. 528; n. rif. 123, Fgl. 41, n. 35, Sup. mq. 10085; n. rif. 124, Fgl. 41, n. 31, Sup. mq. 137; n. rif. 125, Fgl. 41, n. 28, Sup. mq. 2683; n. rif. 126, Fgl. 41, n. 127, Sup. mq. 1470; n. rif. 127, Fgl. 41, n. 27, Sup. mq. 1553; n. rif. 128, Fgl. 41, n. 26, Sup. mq. 1233; n. rif. 129, Fgl. 41, n. 25, Sup. mq. 1186; n. rif. 130, Fgl. 41, n. 24, Sup. mq. 341; n. rif. 131, Fgl. 41, n. 23, Sup. mq. 159; n. rif. 132, Fgl. 41, n. 67, Sup. mq. 5; n. rif. 133, Fgl. 41, n. 79, Sup. mq. 1798; n. rif. 134, Fgl. 41, n. 80, Sup. mq. 3486; n. rif. 135, Fgl. 41, n. 132, Sup. mq. 520; n. rif. 136, Fgl. 41, n. 78, Sup. mq. 5621; n. rif. 137, Fgl. 41, n. 83, Sup. mq. 2642; n. rif. 138, Fgl. 41, n. 84, Sup. mq. 795; n. rif. 139, Fgl. 41, n. 85, Sup. mq. 3409; n. rif. 140, Fgl. 41, n. 88, Sup. mq. 134; n. rif. 141, Fgl. 41, n. 89, Sup. mq. 10215; n. rif. 142, Fgl. 41, n. 96, Sup. mq. 3689; n. rif. 143, Fgl. 40, n. 164, Sup. mq. 5603; n. rif. 144, Fgl. 40, n. 165, Sup. mq. 6719; n. rif. 145, Fgl. 40, n. 166, Sup. mq. 22; n. rif. 146, Fgl. 40, n. 158, Sup. mq. 1803; n. rif. 147, Fgl. 46, n. 135, Sup. mq. 4882; n. rif. 148, Fgl. 40, n. 150, Sup. mq. 193; n. rif. 149, Fgl. 46, n. 78, Sup. mq. 1305; n. rif. 150, Fgl. 46, n. 136, Sup. mq. 1910; n. rif. 151, Fgl. 46, n. 79, Sup. mq. 1865; n. rif. 152, Fgl. 46, n. 77, Sup. mq. 535; n. rif. 153, Fgl. 46, n. 74, Sup. mq. 3580; n. rif. 154, Fgl. 46, n. 124, Sup. mq. 1786; n. rif. 155, Fgl. 40, n. 131, Sup. mq. 136; n. rif. 156, Fgl. 46, n. 73, Sup. mq. 5975; n. rif. 157, Fgl. 46, n. 66, Sup. mq. 2748; n. rif. 158, Fgl. 46, n. 121, Sup. mq. 6120; n. rif. 159, Fgl. 46, n. 67, Sup. mq. 5; n. rif. 160, Fgl. 46, n. 68, Sup. mq. 568; n. rif. 161, Fgl. 46, n. 69, Sup. mq. 514; n. rif. 162, Fgl. 46, n. 122, Sup. mq. 1133; n. rif. 163, Fgl. 46, n. 72, Sup. mq. 288; n. rif. 164, Fgl. 46, n. 85, Sup. mq. 6331; n. rif. 165, Fgl. 46, n. 86, Sup. mq. 6073; n. rif. 166, Fgl. 46, n. 87, Sup. mq. 1133; n. rif. 167, Fgl. 46, n. 129, Sup. mq. 3504; n. rif. 168, Fgl. 46, n. 56, Sup. mq. 431; n. rif. 169, Fgl. 46, n. 55, Sup. mq. 3595; n. rif. 170, Fgl. 46, n. 54, Sup. mq. 1717; n. rif. 173, Fgl. 46, n. 47, Sup. mq. 4670; n. rif. 174, Fgl. 46, n. 46, Sup. mq. 1375; n. rif. 175, Fgl. 46, n. 45, Sup. mq. 1336; n. rif. 176, Fgl. 46, n. 44, Sup. mq. 2263; n. rif. 177, Fgl. 46, n. 43, Sup. mq. 2595; n. rif. 178, Fgl. 46, n. 42, Sup. mq. 848; n. rif. 179, Fgl. 46, n. 41, Sup. mq. 344; n. rif. 180, Fgl. 46, n. 40, Sup. mq. 142; n. rif. 181, Fgl. 46, n. 138, Sup. mq. 72; n. rif. 182, Fgl. 47, n. 1, Sup. mq. 1132; n. rif. 183, Fgl. 47, n. 2, Sup. mq. 5; n. rif. 184, Fgl. 6, n. 100, Sup. mq. 5; n. rif. 185, Fgl. 6, n. 108, Sup. mq. 5; n. rif. 186, Fgl. 23, n. 101, Sup. mq. 145; n. rif. 187, Fgl. 23, n. 64, Sup. mq. 5; n. rif. 188, Fgl. 23, n. 99, Sup. mq. 5; n. rif. 189, Fgl. 26, n. 66, Sup. mq. 56; n. rif. 190, Fgl. 41, n. 22, Sup. mq. 18; n. rif. 191, Fgl. 40, n. 163, Sup. mq. 113; n. rif. 193, Fgl. 46, n. 130, Sup. mq. 5; n. rif. 195, Fgl. 46, n. 65, Sup. mq. 127.

Comune di Cavallerleone:

n. rif. 1, Fgl. 17, n. 15, Sup. mq. 28; n. rif. 2, Fgl. 17, n. 68, Sup. mq. 368; n. rif. 3, Fgl. 17, n. 90, Sup. mq. 94; n. rif. 4, Fgl. 17, n. 71, Sup. mq. 547; n. rif. 5, Fgl. 17, n. 70, Sup. mq. 292; n. rif. 6, Fgl. 17, n. 16, Sup. mq. 604; n. rif. 7, Fgl. 17, n. 17, Sup. mq. 725; n. rif. 8, Fgl. 17, n. 91, Sup. mq. 1440; n. rif. 9, Fgl. 17, n. 67, Sup. mq. 1839; n. rif. 10, Fgl. 17, n. 89, Sup. mq. 1377; n. rif. 11, Fgl. 17, n. 66, Sup. mq. 2050; n. rif. 12, Fgl. 17, n. 133, Sup. mq. 2767; n. rif. 13, Fgl. 17, n. 128, Sup. mq. 3310; n. rif. 14, Fgl. 17, n. 129, Sup. mq. 5; n. rif. 15, Fgl. 17, n. 126, Sup. mq. 985; n. rif. 16, Fgl. 17, n. 63, Sup. mq. 49; n. rif. 17, Fgl. 17, n. 123, Sup. mq. 654; n. rif. 18, Fgl. 17, n. 62, Sup. mq. 2288; n. rif. 19, Fgl. 17, n. 120, Sup. mq. 2066; n. rif. 20, Fgl. 17, n. 61, Sup. mq. 3340; n. rif.

21, Fgl. 17, n. 119, Sup. mq. 355; n. rif. 22, Fgl. 17, n. 143, Sup. mq. 355; n. rif. 23, 17, n. 144, Sup. mq. 355.

Comune di Caramagna Piemonte:

n. rif. 1, Fgl. 19, n. 207, Sup mq. 157; n. rif. 2, Fgl. 20, n. 59, Sup mq. 44; n. rif. 3, Fgl. 19, n. 206, Sup mq. 65; n. rif. 4, Fgl. 19, n. 113, Sup mq. 136; n. rif. 5, Fgl. 19, n. 114, Sup mq. 5; n. rif. 6, Fgl. 19, n. 115, Sup mq. 55; n. rif. 7, Fgl. 19, n. 116, Sup mq. 19; n. rif. 8, Fgl. 20, n. 1, Sup mq. 1409; n. rif. 9, Fgl. 20, n. 3, Sup mq. 26; n. rif. 10, Fgl. 20, n. 4, Sup mq. 346; n. rif. 11, Fgl. 20, n. 5, Sup mq. 115.

Soggetti, in base al progetto esecutivo approvato, ad esproprio, occupazione temporanea o ad asservimento

- Che presso l'ufficio espropri della propria sede, dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nonché presso i competenti Uffici dei Comuni di Racconigi, Caramagna Piemonte, Cavallerleone, sono depositati per giorni 30 + 5 decorrenti dal 25.8.2005, i seguenti documenti:
- Relazione generale dell'opera
- Piano particellare d'esproprio
- Elenco delle ditte intestate in Catasto
- Che ai sensi dell'art. 12 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra e l'approvazione delle successive varianti derivanti da prescrizioni della Conferenza di Servizi, comportano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;
- Che le funzioni del Responsabile del Procedimento (R.U.P. ex L. 109/94) sono svolte dal Direttore dell'Area Tecnica Dott. Ing. Giovanni Piccotti;
- Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi sarà emanato su proposta del Responsabile del Procedimento Espropriativo e Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Giancarla Lingua;

Che le eventuali osservazioni scritte, in busta chiusa riportante la dicitura "osservazioni su: nodo di Racconigi - tratto Carmagnola Savigliano. variante esterna all'abitato di Racconigi e raccordo con la SP 30 (Codice ARES: 011CN05)", dovranno pervenire presso la sede dell'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, Via Belfiore 23, 10125 Torino entro e non oltre il termine di giorni 30 + 5 decorrenti dal 25.8.2005

Il Commissario Straordinario
Luciano Ponzetti

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. 1) Nuova centralina idroelettrica denominata "Montestrutto" sulla sponda destra del Fiume Dora Baltea, Comune di Tavagnasco. Proponente: Energia Autoprodotta Prodena, Cameri (NO). 2) Deposito Preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, Comune di Settimo Torinese. Proponente: Antibioticos S.p.A., Rodano (MI)

1) Si comunica che la ditta Energia Autoprodotta Prodena con sede legale in Via Per Novara n. 112, Cameri (NO), ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Nuova centralina idroelettrica denominata "Montestrutto" sulla sponda destra del Fiume Dora Baltea, Comune di Tavagnasco, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

2) La ditta Antibioticos S.p.A. con sede legale in Str. Rivoltana Km. 6/7, Rodano (MI), ha depositato presso l'Ufficio di deposito- Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progettob di Deposito Preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, Comune di Settimo Torinese, rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento del progetto indicato al punto 1) è il Dott. Massimo Dragonero, il responsabile del procedimento del progetto indicato al punto n. 2) è l'Arch. Marta Petruzzelli - del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94. Procedimento: Comune di Bernezzo - Realizzazione di una scogliera di contenimento di tratto del Rio S. Anna lungo la strada comunale Via Valdrame (ora Via Molinasso) in Comune di Bernezzo

Data di avvio: 08.08.2005

N. protocollo dell'istanza: 38898

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94 - Procedimento: Az. Agricola Martinengo Francesco ed altri - Rimozione di depositi sabbiosi-limosi

lungo il letto del Rivo Cantogno nei comuni di Barge e Cardè

Data di avvio: 05/07/2005

N.di protocollo dell'istanza: 33466

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

Progetto di "Razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui del consorzio di irrigazione Bealera Maestra, con contestuale sfruttamento idroelettrico" localizzato nei Comuni di Castelletto Stura, Montanera, Morozzo, Sant'Albano Stura, Trinità, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Narzole e Cherasco, presentato da: Consorzio di Irrigazione Bealera Maestra - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 08 agosto 2005 il Consorzio di Irrigazione Bealera Maestra con sede legale in Via Roma 101, Bene Vagienna (CN) ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di "Razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui del consorzio di irrigazione Bealera Maestra, con contestuale sfruttamento idroelettrico" localizzato nei Comuni di Castelletto Stura, Montanera, Morozzo, Sant'Albano Stura, Trinità, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Narzole e Cherasco, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale.

Contestualmente il proponente Consorzio di Irrigazione Bealera Maestra ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa" pagina Provinciale di Cuneo pubblicato in data 05 agosto 2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,00-12,00), per quarantacinque giorni decorrenti dal 08 agosto 2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati; fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 6 e all'art 14, comma 5 della l.r. 40/98.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è il sottoscritto Ing. Walter Mattalia, Dirigente del Settore regionale Pianificazione delle risorse idriche - Bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni - tel. 011/4323121; i funzionari ai quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono il Dott. Fabio Robotti - tel. 011/4323954 e l'Ing. Walter Mattalia - tel. 011/4323121.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Walter Mattalia

Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - "Metanodotto Oviglio - Ponti DN 750 mm (30''), 75 bar", da localizzarsi nei Comuni di Oviglio, Bergamasco, Terzo, Bistagno e Ponti nella Provincia di Alessandria e nei Comuni di Bruno, Mombaruzzo, Nizza Monferrato, Fontanile, Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Monastero Bormida nella Provincia di Asti, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. - Tip B1.20 - Pos. 44/ver/2005. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40

In data 29 giugno 2005, l'ing. Alfeo Goglio, in qualità di Procuratore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, P.zza Santa Barbara n. 7, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Metanodotto Oviglio - Ponti DN 750 mm (30"), 75 bar", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino (orario di apertura al pubblico 9.30-12.00), per trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allo stesso Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento designato con determinazione n. 206 del 12 agosto 2005 è il dott. Roberto Quaglia, dirigente responsabile del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'ing. Mauro Berto-

lino del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore Regionale
Laura Bruna

Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti.

"Metanodotto Mortara -Alessandria ", presentato dalla Snam Rete Gas S.p.A. - Tip. B1 20 - Pos. 8/VAL/2005 - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Fase di valutazione della procedura di VIA di cui alla l.r.. 40/1998, e contestuale valutazione d'incidenza

In data 29/07/2005 l'ing. Alfeo Goglio, in qualità di Procuratore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, P.zza Santa Barbara n. 7, ha depositato presso l'ufficio deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17, 10123 Torino - copia degli elaborati e sintesi in linguaggio non tecnico relativi al progetto "Metanodotto Mortara -Alessandria " DN 750 mm (30"); 75 bar; localizzato per quanto riguarda la Regione Piemonte, nei comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Rivarone, Montecastello, Pietra Marazzi, Alessandria, Frugarolo, Castellazzo Bormida,", allegando gli elaborati richiesti dall'art. 12, comma 1 della legge stessa.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "la Stampa" pubblicato in data 29 luglio 2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per quarantacinque giorni dalla data di deposito del progetto.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate allo stesso Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro centocinquanta giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della 1.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento designato con determinazione n. 205 del 12/08/2005 è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'arch. Giovanni Nuvoli del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica.

Il Direttore Regionale
Laura Bruna

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto definitivo "XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Ex S.S. 589 dei Laghi di Avigliana. Intervento di ripristino e sistemazione del corpo stradale" nel Comune di Avigliana. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 7 del 2005

In data 17/08/2005 con nota prot. n. 9603/26/2005 la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte Provincia di Torino, area Viabilità, con sede in Torino corso Lanza 75, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo "XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Ex S.S. 589 dei Laghi di Avigliana. Intervento di ripristino e sistemazione del corpo stradale" nel Comune di Avigliana, allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 17/08/2005

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Per Il Responsabile del Procedimento
Il Coordinatore delle Conferenze di Servizi
Aldo Manto

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✂----------

Mittente: _____li, / /

_____

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	**Codice**	**Numero Abbonamenti richiesti(*)**
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 104,00**	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 52,00**	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 46,00**	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 23,00**	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

Palazzo della Regione

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio
Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

euro 1,60